



**Conferenza delle Ispettorie Salesiane d'Italia**

# **POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI**

**15 luglio 2025**

## Indice

La nostra missione a tutela dei minori.....	3
Obiettivi.....	4
Destinatari.....	5
Definizioni.....	6
Quadro di riferimento .....	11
La valutazione dei rischi per i minori.....	12
I criteri operativi di applicazione.....	12
Procedure di selezione e assunzione del personale .....	13
Formazione .....	14
Protezione dei dati personali.....	14
Segnalazione dei casi sospetti.....	14
Collaborazione con le vittime, con le loro famiglie e con le comunità ferite.....	16
Collaborazione con altri enti e con le autorità civili.....	16
Trasparenza e comunicazione.....	17
Diffusione della Policy .....	17
Commissione dedicata.....	17
Codice di Condotta .....	18
Modifica del presente documento.....	20
Modulistica .....	21

## La nostra missione a tutela dei minori

1. I Salesiani di Don Bosco, conosciuti ufficialmente come la «Società di San Francesco di Sales», sono riconosciuti nella Chiesa come istituto religioso clericale di diritto pontificio dedito all'attività apostolica e missionaria e alle molteplici opere che la carità cristiana ha suscitato, soprattutto al servizio dei giovani, specialmente i più poveri e abbandonati. La Società di San Francesco di Sales è stata fondata da San Giovanni Bosco, un santo educatore italiano dell'Ottocento, il 18 dicembre del 1859 e opera in 133 nazioni.
2. In Italia i Salesiani sono presenti in tutte le regioni e sono organizzati in strutture autonome ma coordinate tra loro. Le circa duecento Case salesiane in Italia sono suddivise in sei Province, definite Ispettorie: Circoscrizione Piemonte e Valle d'Aosta (ICP), Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana (ILE), Ispettoria Nord Est (INE), Circoscrizione Italia Centrale (ICC), Ispettoria Meridionale (IME), Ispettoria Sicula (ISI). La Conferenza delle Ispettorie Salesiane d'Italia (in seguito «CISI») è composta da tutti i Superiori delle Province italiane (denominati Ispettori) per promuovere il coordinamento nazionale con incontri regolari e settori specifici.
3. Nelle Costituzioni della Società di San Francesco di Sales – più comunemente note come la regola che disciplina la missione e l'operato dei Salesiani – si dichiara che detta Congregazione religiosa è stata fondata *in primis «per contribuire alla salvezza della gioventù, questa porzione la più delicata e la più preziosa dell'umana società»* (C 1), e che i «*salesiani di Don Bosco (SDB), form[ano] una comunità di battezzati che, docili alla voce dello Spirito, intendono realizzare in una specifica forma di vita religiosa il progetto apostolico del Fondatore: essere nella Chiesa segni e portatori dell'amore di Dio ai giovani, specialmente ai più poveri»* (C 2). La «*predilezione per i giovani*» è ribadita a C 14: «*per il loro bene offriamo generosamente tempo, doti e salute: 'Io per voi studio, per voi lavoro, per voi vivo, per voi sono disposto anche a dare la vita'»*. Ancora: «*realizziamo la nostra missione principalmente attraverso attività e opere in cui ci è possibile promuovere l'educazione umana e cristiana dei giovani, come l'oratorio e il centro giovanile, la scuola e i centri professionali, i convitti e le case per giovani in difficoltà»* (C 42). È pertanto evidente che le attività dei Salesiani si propongono quale scopo ideale esplicito e specifico la tutela dell'integrità psicofisica di tutti i minori e il loro operato è effettivamente e concretamente rivolto alla protezione di questo prezioso bene giuridico.
4. La CISI persegue l'impegno concreto per i giovani. Dalla scuola alla formazione professionale, dall'oratorio alla parrocchia, fino alla comunicazione e all'animazione missionaria: i Salesiani operano con uno stile educativo fondato sul sistema preventivo di Don Bosco, mettendo sempre al centro i giovani. La CISI persegue inoltre finalità di solidarietà sociale, rivolgendosi a tutti, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Tra i suoi obiettivi fondamentali vi sono la tutela e la protezione dei diritti umani, in particolar modo dei minori e, quindi, delle persone più deboli e fragili. Per questo motivo la CISI intende compiere ogni sforzo perché i suoi ambienti siano un luogo sicuro e accogliente per tutti i minori, nei quali ogni minore possa sentirsi sempre protetto. È pertanto proponimento della CISI che a tutti i minori, anche e

soprattutto a quelli che si trovano in condizioni di povertà materiale ovvero spirituale, sia garantito il diritto di condurre una vita dignitosa in comunità ecclesiali colme di rapporti sociali, assistenza reciproca e accoglienza, capaci di porre il minore al centro di tutti gli interessi, nella consapevolezza della delicatezza del ruolo educativo. In particolare, la regola che disciplina l'attività dei Salesiani mira ad assicurare un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra i propri ospiti, di tranquilla accoglienza, di serena partecipazione alle attività di istruzione e formazione, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione di ogni forma di mancanza di rispetto del minore.

## Obiettivi

5. Obiettivo del presente documento è offrire uno strumento operativo per promuovere il benessere di tutti i minori e, conseguentemente, prevenire e reprimere ogni forma di comportamento maltrattante, abusante o anche solo irrispettoso degli stessi. La Policy definisce i comportamenti offensivi o irrispettosi dei minori e le condotte da assumere in ottica preventiva, per cercare di mitigare o annullare il rischio della commissione di tali eventi, e in ottica riparativa, per intervenire in modo idoneo allorquando si verifichi un pregiudizio per il minore.
6. Come ha affermato il Santo Padre Francesco, «*“Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme” (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell'intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità» (Lettera del Santo Padre Francesco al Popolo di Dio del 20 agosto 2018).*

Sempre il Santo Padre Francesco, nel *Discorso a conclusione dell'incontro su «La Protezione dei Minori nella Chiesa»* del 24 febbraio 2019, ha dichiarato che «*Di rado, infatti, le vittime si confidano e cercano aiuto* <sup>(1)</sup>. Dietro a questa riluttanza ci può essere la vergogna, la confusione, la paura di vendetta, i sensi di colpa, la sfiducia nelle istituzioni, i condizionamenti culturali e sociali, ma anche la disinformazione sui servizi e sulle strutture che possono aiutare. L'angustia purtroppo porta all'amarezza, addirittura al suicidio, o a volte a vendicarsi facendo la stessa cosa. L'unica cosa certa è che milioni di bambini nel mondo sono vittime di sfruttamento e di abusi sessuali. [...] Siamo, dunque, dinanzi a un problema

---

<sup>1</sup> 1 caso su 3 non ne parla con nessuno (Dati 2017 raccolti dell'organizzazione no-profit THORN).

*universale e trasversale che purtroppo si riscontra quasi ovunque. Dobbiamo essere chiari: l'universalità di tale piaga, mentre conferma la sua gravità nelle nostre società (<sup>2</sup>), non diminuisce la sua mostruosità all'interno della Chiesa. La disumanità del fenomeno a livello mondiale diventa ancora più grave e più scandalosa nella Chiesa, perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica. [...] L'obiettivo della Chiesa sarà, dunque, quello di ascoltare, tutelare, proteggere e curare i minori abusati, sfruttati e dimenticati, ovunque essi siano. La Chiesa, per raggiungere tale obiettivo, deve sollevarsi al di sopra di tutte le polemiche ideologiche e le politiche giornalistiche che spesso strumentalizzano, per vari interessi, gli stessi drammi vissuti dai piccoli. È giunta l'ora, pertanto, di collaborare insieme per sradicare tale brutalità dal corpo della nostra umanità, adottando tutte le misure necessarie già in vigore a livello internazionale e a livello ecclesiale. È giunta l'ora di trovare il giusto equilibrio di tutti i valori in gioco e dare direttive uniformi per la Chiesa, evitando i due estremi di un giustizialismo, provocato dal senso di colpa per gli errori passati e dalla pressione del mondo mediatico, e di una autodifesa che non affronta le cause e le conseguenze di questi gravi delitti. [...]».*

Seguendo l'insegnamento del Santo Padre Francesco, la CISI si dedica tenacemente alla promozione di una cultura dei diritti dei minori fondata sulla accoglienza e sull'ascolto, sulla trasparenza, sulla verità e sulla giustizia.

Con particolare riferimento alla posizione nella società del sacerdote e/o del religioso, è agevole constatare che quest'ultimo è chiamato a essere *un esempio* per la collettività, la quale generalmente ripone *la più ampia fiducia* nei suoi confronti proprio alla luce del ministero e/o della professione svolti, al punto da affidargli tranquillamente i loro figli, nella certezza che negli ambienti ecclesiali nulla di male potrebbe capitare ai più piccoli. Anche per questo, la CISI si propone di compiere ogni possibile sforzo perché tutti i minori affidati alla stessa o alle Ispettorie non solo siano protetti da qualsivoglia potenziale pregiudizio, ma possano crescere in un ambiente fecondo di benessere per il loro sviluppo psicofisico, intellettuale, relazionale, in consonanza ai principi della religione cattolica e, in particolare, a quelli fondanti il carisma salesiano.

### **Destinatari**

7. Destinatari del presente documento sono tutti coloro che collaborano, a qualsiasi titolo (chierici, religiosi, dipendenti, volontari, tirocinanti, stagisti *et similia*), per conto della CISI e, quindi, di tutte le Ispettorie italiane, a prescindere dal ruolo e dalla mansione concretamente ricoperta o espletata, indifferentemente se laici o consacrati. Chiunque opera all'interno o per conto della CISI, sia che svolga attività che preveda contatti regolari con minori (*i.e.* i docenti nelle scuole, gli educatori dei campi estivi o i volontari nel sostegno allo studio), sia che svolga altra attività professionale (*i.e.*

---

<sup>2</sup> «Infatti, se questa gravissima calamità è arrivata a colpire alcuni ministri consacrati, ci si domanda: quanto essa potrebbe essere profonda nelle nostre società e nelle nostre famiglie?» (Discorso alla Curia Romana, 21 dicembre 2018).

gli impiegati o i manutentori), deve possedere idonei requisiti di moralità e rettitudine e impegnarsi previamente a serbare un comportamento rigorosamente improntato al rispetto dei minori. A tal fine, ciascuno dei soggetti suindicati riceverà una adeguata formazione in materia, calibrata in base alla mansione concretamente svolta.

## Definizioni

8. Si riportano le definizioni dei concetti essenziali sui quali si basa il presente documento:
- Abuso o maltrattamento: il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il maltrattamento sui minori come *«tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere»* <sup>(3)</sup>.

Il *Rapporto su violenza e salute* e la *Consultazione* del *World Health Organization* sulla prevenzione dell'abuso sui minori distinguono quattro tipi di maltrattamento: abuso fisico, abuso sessuale, abuso affettivo e psicologico e incuria (devianza nella cura della persona) <sup>(4)</sup>.

Ogni forma di abuso è caratterizzata: da una asimmetria relazionale tra l'autore dell'illecito e la vittima e da un conseguente differenziale di potere tra i due, per effetto dei quali il soggetto passivo (il minore) si trova in una condizione di *assenza o diminuzione* della capacità di resistere agli stimoli esterni e, in particolare, a eventuali offese alla sua persona; dal doloso (e, dunque, intenzionale) sfruttamento dello stato di inferiorità fisica e/o psichica della vittima da parte dell'agente, mediante un *utilizzo distorto del proprio potere*. Senza pretesa di esaustività, si riportano alcuni esempi di asimmetria relazionale e conseguente differenziale di potere: tra le situazioni di superiorità si possono annoverare l'autorità derivante dalla circostanza che il chierico ricopre una posizione ed esercita un potere «in nome di Dio»; la superiorità fisica, psichica, anagrafica, intellettuale, economica, di esperienza, di immagine che ordinariamente connotano la posizione di ciascun adulto rispetto a qualsiasi minore. Di contro, tra le situazioni di inferiorità sono ravvisabili le seguenti: ricerca di sostegno, ricerca di affetto, scarsità di risorse economiche, livello di scolarità limitato o in formazione; ricerca di un «posto» nella società, curiosità tipica dei minori (specie in età adolescenziale), ricerca di una «identità», fascinazione dalla figura spirituale o, comunque, intellettualmente superiore, insicurezza, solitudine, malattia.

- Abuso affettivo e psicologico: qualsiasi comportamento volontariamente finalizzato a ledere o porre in pericolo l'integrità psicologica ovvero psichica di un minore e, conseguentemente, la serena evoluzione della sua personalità (*i.e.*: abusi dei mezzi

---

<sup>3</sup> World Health Organization, *Report of the consultation on child abuse prevention*, Geneva, 29 - 31 marzo 1999 (documento WHO/HSC/PVI/99.1).

<sup>4</sup> Krug EG et al., eds. *World report on violence and health*. Geneva, World Health Organization, 2002.

di correzione o di disciplina, atti persecutori, intimidazioni, atteggiamenti discriminatori, l'esposizione della persona offesa ad atti violenti o anche solo immorali).

- Abuso fisico: qualsiasi comportamento volontariamente finalizzato a ledere o porre in pericolo l'integrità fisica di un minore (ad esempio, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale, percosse, maltrattamenti, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, prostituzione minorile, e così via).
- Abuso sessuale: alla luce delle differenze culturali tra i vari Paesi e delle diverse legislazioni locali in materia, al presente non è ravvisabile una definizione universale di abuso sessuale.

Per questo motivo si richiama l'enunciazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito: «*Per abuso sessuale si definisce il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che egli o essa non comprende completamente, per i quali non è in grado di acconsentire o per i quali il bambino non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo adeguato, o ancora che violano la legge o i tabù sociali. I minori possono essere abusati sessualmente sia da adulti che da altri minori che sono, in ragione della loro età o livello di sviluppo, in una posizione di responsabilità, fiducia o potere nei confronti della vittima*» <sup>(5)</sup>.

Nel «*Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*» redatto dal Dicastero per la Dottrina della Fede (nella versione 2.0 del 5.6.2022) si prevede che «*1. Il delitto di cui si sta trattando comprende ogni peccato esterno contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore (cf can. 1398 § 1, 1° CIC; art. 6, § 1, 1° SST [Sacramentorum sanctitatis tutela]). 2. La tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione. [...] Circa l'uso dell'espressione "adulto vulnerabile", altrove descritto come "ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa" (cf art. 1 § 2, b VELM [Vos estis lux mundi]), va ricordato che tale definizione integra fattispecie più ampie rispetto alla competenza della CDF, la quale resta limitata, oltre ai minori di diciotto anni, a chi "ha abitualmente un uso imperfetto di ragione". Altre fattispecie al di fuori di questi casi vengono trattate dai Dicasteri competenti (cf art. 7 § 1 VELM). 6. Nel 2010 SST ha inoltre introdotto tre nuovi delitti che riguardano i minori, ossia acquisire, detenere (anche temporaneamente) e divulgare immagini pornografiche di minori di 14 anni (dal 1 gennaio 2020: di 18 anni) da parte di un chierico a scopo di libidine in qualunque modo e con qualunque strumento. [...]*».

---

<sup>5</sup> OMS, *Rapporto mondiale sulla violenza e la salute*, 2002.

- Adescamento: come dispone l'art. 609 *undecies* del codice penale dello Stato italiano, «*per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore [di anni sedici] attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione*», allo scopo di commettere delitti sessuali nei confronti del minore.

Questo delitto è stato introdotto dalla legge n. 172 del 1.10.2012 (entrata in vigore il 23.10.2012), che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la Protezione dei Minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25.10.2007. Tale Convenzione prevede, all'art. 22, la punibilità come reato della condotta di «*adescamento di bambini a scopi sessuali*», definita come «*il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino [...] allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato [...] qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro*». Trattasi di comportamento altrimenti definito di *grooming*, ovvero di adescamento dei minori per scopi sessuali anche tramite internet e, dunque, a distanza. Mediante la previsione di tale disposizione il legislatore ha inteso anticipare la tutela penale della sfera sessuale dei minori, sanzionando anche i «*primi contatti finalizzati agli atti di pedofilia*» (cf. Discussione del disegno di legge A.C. 2326-A, seduta del 18.1.2010, Resoconto stenografico dell'Assemblea, 16).

- Adulto vulnerabile: ai sensi del codice di rito dello Stato italiano (art. 90 *quater*) «*la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato*». Ai sensi della legge canonica, la definizione di «*adulto vulnerabile*» comprende «*ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa*» (art. 1 § 2, b, *Vos estis lux mundi*). In sintesi, trattasi di persona adulta (e, dunque, di persona che nell'ordinamento italiano ha compiuto gli anni diciotto) ma che, a causa del peculiare contesto nel quale ha subito l'offesa, è stato meno capace di opporsi ad essa.
- Agente: in diritto penale è la persona che commette un reato. L'agente può agire con dolo (ossia con l'intenzione, dunque volontariamente) o con colpa (ossia involontariamente, a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline).
- Bullismo: un'ampia ed eterogenea serie di condotte connotate da sopraffazione e dalla volontà di intimidire e prevaricare la vittima, generalmente poste in essere da più persone (per lo più di giovane età) nei confronti di una persona individuata come «bersaglio» di atti violenti, intimidatori, offensivi.

- Child Safeguarding: insieme di procedure dirette alla protezione dei minori da qualsiasi forma di comportamento maltrattante, abusante o anche solo irrispettoso, al fine di garantire agli stessi ambienti sicuri e protetti, prevenendo e reprimendo eventuali situazioni pregiudizievoli del loro benessere psicofisico.
- Commissione Tutela Minori: gruppo di lavoro composto da professionisti altamente specializzati nelle diverse ed eterogenee competenze a tutela dei minori (*i.e.* in ambito medico, psicologico, pastorale, giuridico, teologico morale).
- Comportamenti inappropriati: qualsiasi comportamento che, pur non assurgendo al rango di reato nei confronti di minore, si presenta come irrispettoso dello stesso, perché (anche solo potenzialmente) pregiudizievole della sua integrità psicofisica e della sua dignità (*i.e.* tutte quelle condotte che, non integrando una fattispecie di reato contro la persona, si traducono in dialoghi impropri, esempi negativi di vita, situazioni inadeguate per un sereno sviluppo del minore).
- Cyberbullismo: fusione della parola *bullying* con la parola *cyberspace* (spazio virtuale) e, dunque, la realizzazione di condotte di bullismo mediante strumenti tecnologici, nel mondo virtuale.
- Danno: qualsivoglia pregiudizio, perdita, nocumento che una persona subisce a causa di un atto o di una omissione illecita posta in essere da un terzo e, per questo motivo, suscettibile di risarcimento o riparazione; a mero titolo esemplificativo il danno può essere alla integrità psicofisica, alla alterazione della vita di relazione e delle attività quotidiane, al patrimonio, oppure di natura morale (il cosiddetto *pretium doloris* o sofferenza soggettiva che una persona prova dopo aver subito una condotta penalmente illecita).
- Denuncia: l'atto mediante il quale viene comunicata la notizia di un (presunto) reato perseguibile d'ufficio (dunque, non a querela di parte) al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. Tra questi, il codice di rito prevede che i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di un Pubblico Servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. In tal caso, la denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Il Pubblico Ufficiale o l'incarico di Pubblico Servizio che omette o ritarda di denunciare alla autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne un reato di cui abbia avuto conoscenza nei termini esposti commette a sua volta un reato.
- Incuria o negligenza: generalmente intesa come il mancato compimento di un'azione imposta dalla legge, la incuria o negligenza nei confronti dei minori è integrata dall'omessa realizzazione di tutte le cure adeguate e necessarie alle loro esigenze

fisiche e psichiche, al loro processo formativo ed educativo, alla loro protezione da qualsivoglia rischio o pericolo, da parte di coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale ovvero di altra persona alla quale, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, anche solo temporaneamente (*i.e.* il docente, l'educatore o l'allenatore).

- Minore: persona di età inferiore ai diciotto anni (come disposto dall'ordinamento italiano) o altra età definita dalle leggi locali. La legge canonica equipara al minore la persona maggiorenne che ha abitualmente un uso imperfetto della ragione.
- Operatore: ciascun soggetto che, a prescindere dall'accordo sussistente tra lo stesso e la CISI o l'Ispettorica (*i.e.* chierico, religioso, dipendente, volontario, collaboratore...), per conto di queste intrattiene o può intrattenere, anche solo occasionalmente, contatti con uno o più minori affidati all'ente.
- Pornografia minorile (pedopornografia): come dispone l'art. 600 *ter* del codice penale dello Stato italiano, «*per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali*». Come previsto dal successivo art. 600-*quater*.1. del medesimo codice, rilevano altresì le immagini virtuali, ovverossia le «*immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali*».
- Pubblico Ufficiale e incaricato di Pubblico Servizio: ai sensi dell'art. 357 del codice penale dello Stato italiano, «*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi*». La nozione di incaricato di Pubblico Servizio identifica, invece, chi pur non essendo un Pubblico Ufficiale con le funzioni proprie di tale qualifica (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità. Come si legge nell'art. 358 del codice penale, infatti, «*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*».

Per giurisprudenza consolidata il *docente* presso un istituto pubblico o privato riveste la qualifica di pubblico ufficiale; il chierico cappellano di un istituto penitenziario riveste una qualifica pubblicistica.

- Referente Tutela Minori: persona incaricata di monitorare la corretta ed efficace applicazione delle procedure a tutela dei minori e della trattazione di eventuali segnalazioni.

- Sfruttamento: lo sfruttamento dei minori annovera qualsivoglia forma di utilizzo del minore (*i.e.* il loro coinvolgimento in conflitti armati, attività criminali, lavorative o sessuali) tese a ricavarne un illecito profitto o utilità, in qualsiasi forma.
- Violenza assistita: qualsivoglia forma di maltrattamento posta in essere mediante atti di violenza fisica, psicologica, sessuale o economica tra due o più adulti in presenza di uno o più minori che vi assistono.
- Vittima: persona i cui beni giuridici (*in primis* la integrità psicofisica) sono lesi o messi in pericolo da un comportamento illecito altrui; nell'ambito dei reati commessi nei confronti di minori, la vittima è il minore che ha subito una offesa (con conseguente possibile causazione di un danno fisico e/o psichico e/o morale) dei propri diritti fondamentali mediante atti od omissioni in violazione della legge penale dell'ordinamento dello Stato.
- Vittimizzazione secondaria: la condizione di ulteriore pregiudizio morale, psichico e sociale percepito dalla vittima a causa di atteggiamenti e risposte *contra leges artis* poste in essere dalle istituzioni o dagli enti preposti alla sua tutela (*i.e.* il minore vittima di violenza sessuale la cui testimonianza viene assunta in spregio alle procedure in materia e, pertanto, in modo tale che lo stesso minore si percepisca come ulteriormente pregiudicato, non creduto, colpevolizzato per quanto accaduto).

### **Quadro di riferimento**

9. Il presente documento si fonda sulla Convenzione delle Organizzazioni delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child - CRC*), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989 e ratificata dall'Italia il 27.5.1991 con la legge n. 176, che si intende integralmente richiamata e parte della presente. Detta Convenzione è incentrata sui seguenti quattro principi fondamentali:
  - non discriminazione (art. 2): i diritti previsti dalla Convenzione devono essere garantiti indistintamente a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, o altro elemento;
  - superiore interesse (art. 3): nell'attività legislativa e nell'iniziativa pubblica o privata è sempre prioritario l'interesse del minore;
  - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente (art. 6): gli Stati aderenti alla Convenzione sono chiamati a impegnare il massimo delle risorse disponibili per la tutela della vita e la serena e corretta evoluzione della personalità dei minori, anche mediante lo strumento della cooperazione internazionale;
  - ascolto delle opinioni del minore (art. 12): i minori hanno il diritto a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, di talché gli adulti hanno il dovere di considerare adeguatamente le opinioni dei minori nell'assunzione delle decisioni che

riguardano questi ultimi.

Il presente documento è stato altresì redatto sulla base della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, sottoscritta a Lanzarote in data 25.10.2007.

La Policy richiama altresì i seguenti documenti, che si intendono parte integrante:

- le Costituzioni della Società di San Francesco di Sales;
- il Codice Etico della CISI;
- le Linee Guida per la Tutela di Minori e delle Persone Vulnerabili adottate da ciascuna Ispettorica per prevenire e sanzionare la commissione di delitti sessuali nei confronti di minori e adulti vulnerabili e istituire specifiche procedure in materia;
- le procedure antibullismo adottate dalle scuole delle Ispettorie per prevenire e contrastare specificamente il bullismo e il *cyberbullismo* mediante il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica;
- i Modelli di Organizzazione e di Gestione ai sensi del decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 adottati ed efficacemente attuali dagli enti facenti parte della CISI, per quanto rilevante ai fini del presente documento.

### **La valutazione dei rischi per i minori**

10. Tutte le attività e i servizi che la CISI offre ai minori sono preventivamente valutati e costantemente monitorati affinché ogni rischio per la salute e la sicurezza del minore sia identificato e annullato o quantomeno mitigato, anche mediante l'adozione di adeguati sistemi di protezione e controllo, modulati in base alla normativa vigente e all'età dei minori interessati.

### **I criteri operativi di applicazione**

11. La CISI si impegna rigorosamente nell'ambito delle seguenti aree:

- sensibilizzazione: attività dedicata a rendere ciascun operatore consapevole dei rischi e dei pregiudizi (anche solo potenziali) che possono essere causati ai minori dall'assunzione di condotte maltrattanti, abusanti, negligenti o anche solo irrispettose nei loro confronti;
- prevenzione: attività tesa all'annullamento o, quantomeno, alla mitigazione dei rischi per i minori, realizzata, a mero titolo esemplificativo, mediante l'adozione di procedure di selezione del personale, la formazione di tutti gli operatori e la valutazione dei rischi in materia nel contesto concreto di operatività della CISI;
- segnalazione: chiunque sia a conoscenza di situazioni pregiudizievoli (anche solo potenziali) per i minori può (e a determinante condizioni deve) presentare una segnalazione nelle modalità che saranno descritte nel prosieguo. Tale azione consentirà alla CISI di trattare ogni segnalazione con estremo rigore e di assumere le eventuali doverose determinazioni che il caso richiede. La CISI garantisce ascolto, accoglienza e sostegno non solo a tutti coloro i quali intendano formalizzare una

segnalazione, ma anche a coloro i quali intendano meramente condividere una propria sofferenza a causa di comportamenti abusanti, maltrattanti o irrispettosi subiti in ambito ecclesiale o educativo;

- risposta: ogni segnalazione avente a oggetto comportamenti maltrattamenti, abusanti, neglienti o anche solo irrispettosi dei diritti dei minori presentata nelle modalità che saranno in seguito descritte, riceverà una risposta dalla CISI, la quale si impegna – nel rispetto della legge dello Stato e della normativa canonica – a porre in essere tempestivamente ed efficacemente ogni intervento efficace in relazione a ciascuna segnalazione.

### **Procedure di selezione e assunzione del personale**

12. È fermo proponimento della CISI avvalersi di personale idoneo a tutelare i diritti dei minori alla stessa affidati. Ai sensi dell'art. 25 *bis* del D.P.R. 14.11.2002 n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), rubricato «*Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro*», il certificato del casellario giudiziale (meglio noto come «fedina penale») di cui all'articolo 24 (certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) è richiesto dalla CISI che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies* e 609 *undecies* del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Al suindicato fine, a ogni candidato che intenda operare per conto della CISI è inoltre richiesto:

- di dichiarare secondo verità di non aver mai riportato condanne in relazione a reati commessi nei confronti di minori;
- di dichiarare secondo verità di non avere carichi pendenti e di non essere indagato in relazione a reati nei confronti di minori;
- di indicare il proprio percorso formativo e le eventuali precedenti esperienze professionali ovvero di volontariato;
- di accettare per iscritto che la CISI possa verificare le referenze eventualmente indicate di cui al precedente punto;
- di impegnarsi per iscritto al rispetto e alla tutela dei minori e, segnatamente, al rigoroso rispetto del presente documento e di tutte le sue prescrizioni; in caso di aggiornamento o revisione del presente documento, a ciascun operatore sarà richiesta una nuova sottoscrizione come nuova manifestazione di detto impegno;
- di impegnarsi a partecipare alle attività formative in materia proposte, in modo da essere sempre aggiornato.

A tal fine a ciascun operatore è richiesto di restituire l'allegato modulo integralmente compilato (**all. 1**).

## **Formazione**

13. Tutto il personale della CISI deve essere adeguatamente formato in materia. L'attività formativa sarà in presenza o in videoconferenza e sarà modulata in base alla mansione concretamente svolta dal personale.

Per tutti coloro la cui mansione prevede contatti regolari con minori l'attività formativa è specificamente incentrata, tra l'altro, sui seguenti argomenti: il concetto di tutela dei minori (*Child Safeguarding*), la responsabilità civile e la responsabilità penale ai sensi della legge dello Stato italiano, della normativa canonica e internazionale, le cosiddette «buone prassi», gli strumenti operativi, le modalità di segnalazione. Per il restante personale la cui mansione non prevede contatti regolari con minori, la formazione ha ad oggetto, in generale, il concetto di *Child Safeguarding* e le modalità di segnalazione.

La partecipazione alle attività formative è documentata e di essa l'Ispettorica ne conserva copia. Al termine di ogni evento formativo, a ciascun partecipante è somministrato un questionario di verifica delle conoscenze acquisite. I questionari sono anch'essi conservati dalla Ispettorica.

## **Protezione dei dati personali**

14. Tutti i dati personali raccolti dalla CISI sono trattati e conservati in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano. Con peculiare riguardo ai dati dei minori, si applicano le seguenti prescrizioni:
  - impegno di riservatezza: ogni operatore si impegna a tutelare la riservatezza di tutti i dati personali dei minori con i quali entra in contatto nell'esercizio o a causa della propria mansione;
  - consenso informato scritto: i dati personali dei minori possono essere raccolti e trattati solo previa autorizzazione scritta dei genitori o tutori, limitatamente per le finalità per le quali sono stati forniti. In particolare, per la diffusione di informazioni, dati o immagini ritraenti minori – anche nel caso di pubblicazioni cartacee o digitali – oltre al consenso dei genitori o tutori, in osservanza al principio del supremo interesse del minore, è richiesto che dette attività siano strettamente necessarie ai fini dell'implementazione dell'operatività o dei progetti della CISI e, in ogni caso, che le informazioni siano utilizzate solo ed esclusivamente per lo scopo e per il tempo previamente individuati e comunicati ai genitori o tutori.

## **Segnalazione dei casi sospetti**

15. Ciascun operatore della CISI che, nell'esercizio o a causa del ruolo o della funzione ricoperta nella stessa, apprenda la notizia o il sospetto della commissione di un illecito o di un comportamento irrispettoso nei confronti di un minore è tenuto a segnalare senza ritardo quanto sopra al Referente Tutela Minori dell'Ispettorica nella quale i fatti si sarebbero verificati.

La segnalazione può altresì essere presentata direttamente dalla persona che si dichiara lesa, dai suoi genitori o tutori (se minorenne), da testimoni o da chiunque sia a conoscenza della commissione (o anche solo del sospetto della commissione) di un illecito o di un comportamento irrispettoso nei confronti di un minore.

La segnalazione deve essere presentata preferibilmente in forma scritta e contenere elementi circostanziati (*i.e.*: modalità esecutive e riferimenti spaziali e temporali dei supposti fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile per la ricostruzione dei fatti).

Ogni accusa o sospetto vengono affrontati dalla Ispettorìa interessata in modo tempestivo, completo e trasparente.

16. La presentazione della segnalazione alla Ispettorìa non esclude in alcun modo la presentazione della denuncia per i medesimi fatti alla competente autorità dello Stato. Per questo motivo, l'autore della segnalazione sarà sempre informato della possibilità di presentare denuncia secondo le leggi dello Stato, in quanto la procedura canonica ovvero disciplinare interna è indipendente e autonoma rispetto a quella civile e non intende in alcun modo sostituirsi a essa.

Ciascuna segnalazione sarà trattata in base alla vigente normativa canonica e alle legislazioni civili applicabili in relazione al caso concreto. In particolare, nel caso in cui l'addebito abbia rilevanza in ambito disciplinare, sarà avviata la relativa procedura interna, sino al licenziamento per giusta causa o all'interruzione di qualsiasi forma di collaborazione (laddove il caso lo richieda), con conseguente richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell'autore dell'illecito.

La segnalazione è presentata al Referente dell'Ispettorìa:

**OGNI ISPETTORIA INDIVIDUI IL REFERENTE INDICANDO:**

- Nome e cognome
- Recapito
- Recapito telefonico
- Indirizzo mail

La segnalazione potrà altresì essere presentata oralmente, previa fissazione di un appuntamento, e di quanto dichiarato sarà redatto un verbale ad opera del Referente.

A seconda del caso, il Referente potrà delegare la ricezione della segnalazione a un componente della Commissione.

Se possibile, la segnalazione è raccolta secondo lo schema allegato alla presente (**all. 2**).

La segnalazione sarà trattata ai sensi della normativa civile, canonica e disciplinare dal Referente dell'Ispettorìa ricevente, laddove necessario unitamente a professionisti laici altamente qualificati in materia (*i.e.* psichiatra, psicologo, giurista, formatore, e così via) facenti parte della Commissione dedicata. A seconda del caso,

il Referente potrà altresì richiedere pareri tecnici a professionisti esterni dotati delle necessarie competenze.

La segnalazione ricevuta dalla Ispettorica potrà essere da quest'ultima presentata alla autorità giudiziaria dello Stato interessato, per la trattazione di propria spettanza, anche in base alla normativa vigente in ciascun Stato.

A tutte le segnalazioni sarà fornita una risposta.

In consonanza alla normativa canonica, la responsabilità civile e penale conseguente alla realizzazione di un illecito è personale dell'autore del medesimo.

### **Collaborazione con le vittime, con le loro famiglie e con le comunità ferite**

17. La CISI si impegna ad accompagnare e a fornire sostegno morale e conforto alle vittime, alle loro famiglie e alle comunità ferite anche attraverso professionisti qualificati e guide spirituali.

Nel rispetto del segreto d'ufficio che connota la procedura canonica, la CISI si impegna a informare l'accusato e la persona che si dichiara offesa dello stato della trattazione del caso.

In caso di accertata commissione di un illecito, laddove possibile la CISI promuove la conciliazione tra il reo e la vittima, nonché la riparazione e il risarcimento da parte dell'autore dell'illecito.

### **Collaborazione con altri enti e con le autorità civili**

18. La CISI intende promuovere la tutela e la protezione dei minori non solo nei propri ambienti, ma altresì in tutti quei luoghi da essi frequentati (*i.e.* scuole, centri sportivi, associazione di volontariato...), per questo mira ad avviare un dialogo in materia con università, servizi sociali, enti locali, associazioni di volontariato per verificare la possibilità di un'azione preventiva congiunta.

Nel rispetto della reciproca autonomia e della normativa canonica, civile e concordataria, la CISI collabora con l'autorità civile nella ricerca della verità e nel ristabilimento della giustizia, se lesa.

La CISI promuove da parte dei genitori o dei tutori l'assunzione di un ruolo attivo nel monitorare la sicurezza di coloro che sono impegnati nelle attività della CISI.

### **Trasparenza e comunicazione**

19. Laddove necessario rispetto al caso concreto, nel rispetto della normativa canonica e civile, la CISI renderà ai propri operatori e alla comunità ecclesiale una informazione corrispondente alla verità, a tal fine avvalendosi di competenze professionali e

strumenti adeguati.

### **Diffusione della Policy**

20. Al presente documento sarà data la più ampia diffusione, tramite la sua affissione nelle bacheche della CISI, la pubblicazione sul sito, la consegna a ciascun operatore anche mediante modalità informatiche, la diffusione di *brochure* o altro materiale informativo.

### **Codice di Condotta**

21. Il Codice di Condotta si propone di definire comportamenti o buone prassi idonei a orientare secondo *leges artis* le condotte personali e professionali assunte dagli operatori nei confronti dei minori a essi affidati nell'ambito della CISI.

Tutti i destinatari del presente documento devono rispettare rigorosamente le seguenti prescrizioni:

- a) mantenere un profilo professionale e morale elevato;
- b) riconoscere il valore di ciascun minore, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; conseguentemente, evitare di trattare in modo discriminatorio i minori affidati, dunque, non promuovere relazioni esclusive e privilegiate con uno o più minori ovvero, di contro, relazioni trascurate od ostili con altri;
- c) spiegare ai minori che nessuno (né un adulto, né un minore, né in ambito familiare, scolastico o altrove) può comportarsi in un modo da causare loro sofferenza (fisica o psichica) o anche solo disagio, imbarazzo, ambiguità; in tal senso è auspicabile che ciascun operatore promuova con i minori dialoghi sui potenziali rischi e pregiudizi (ciò che arreca loro bene e ciò che arreca loro male) e sui loro diritti (cosa è accettabile e giusto, cosa non è accettabile ed è ingiusto), a seconda dell'età;
- d) promuovere il pieno sviluppo di ciascun minore e garantire la sua partecipazione sicura e serena a tutte le attività della CISI, anche attraverso un ascolto autentico delle sue opinioni, esigenze e necessità;
- e) porre in essere qualsivoglia condotta nei confronti dei minori che sia sempre rispondente al superiore interesse del minore e a ogni sua concreta esigenza educativa;
- f) garantire la sicurezza e la idoneità degli ambienti della CISI, in particolare di quelli destinati ai minori;
- g) utilizzare un linguaggio consono ai valori della Società di San Francesco di Sales, rispettoso dell'onore e della dignità di tutti i minori;

- h) per quanto possibile, operare sempre in ambienti trasparenti allo sguardo dei terzi;
- i) richiedere sempre l'autorizzazione ai genitori del minore o ai loro tutori nei casi previsti dalla legge, con particolare riguardo alla materia inerente alla riservatezza;
- j) adottare e applicare tutte le cautele e tutte le misure ordinariamente e normalmente appropriate e idonee in relazione allo stato e alle condizioni di ciascun minore, alle circostanze di tempo e di luogo, all'ambiente, al pericolo concreto, alla professionalità del sorvegliante;
- k) laddove necessario per le esigenze educative, utilizzare in modo appropriato le tecnologie dell'informazione affinché i minori non incorrano in alcun rischio: in particolare, si pubblichino le immagini dei minori rispettose della loro dignità, se effettivamente indispensabili rispetto alla finalità perseguita e dopo aver ricevuto il consenso scritto da parte dei genitori o tutori;
- l) evitare l'assunzione di qualsivoglia condotta offensiva, pericolosa o anche solo irrispettosa per l'integrità psicofisica e la dignità dei minori ovvero per l'armonica evoluzione della loro personalità (*i.e.* maltrattamenti, abuso di mezzi di correzione, umiliazioni, *et similia*);
- m) evitare di intrattenere contatti sessuali ovvero dialoghi sessualmente connotati con i minori, sia in presenza, sia con qualsiasi mezzo (*i.e.* telematico, telefonico, epistolare), a prescindere da un'eventuale finalità ludica o goliardica, ovvero dalla circostanza che gli stessi minori possano manifestare un consenso o un interesse a tal fine;
- n) evitare rigorosamente l'assunzione di comportamenti che possano rivelarsi per i minori un esempio negativo o, comunque, un modello di vita o uno stile relazionale non conforme ai valori della Società di San Francesco di Sales (*i.e.* sollecitare o consentire contesti di nudità, in specie – ma non solo – durante le docce, effettuare confronti corporali, praticare toccamenti del corpo altrui adducendo finalità curative);
- o) mantenere sempre una *distanza relazionale* dai minori adeguata e calibrata rispetto al contesto concreto e alla loro età, sia in presenza che attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione o dei *social network*;
- p) non sostituirsi mai ai minori nelle azioni, in specie di carattere personale, che essi stessi sono in grado di compiere autonomamente (*i.e.* non vi è alcuna esigenza che un adulto aiuti un minore a cambiarsi quando quest'ultimo è in grado di farlo);
- q) non promettere o offrire mai ai minori denaro, beni o altra utilità, in specie se ciò possa essere percepito come un mezzo per carpirne la fiducia o incidere sulla loro volontà; è consentita unicamente la dazione di beni di modico valore nell'ambito delle occasionali relazioni di cortesia o istituzionali, secondo consuetudine e previa autorizzazione del superiore gerarchico e dei genitori;

- r) in ossequio al principio della tolleranza zero nei confronti di condotte maltrattanti, abusanti o comunque irrispettose dei minori, segnalare senza ritardo al Referente Tutela Minori della CISI o della Ispettorica la notizia della presunta commissione di detti comportamenti;
- s) informare i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale di tutti i minori coinvolti (anche solo in via potenziale, a qualsiasi titolo) in condotte presuntivamente illecite, a eccezione nel caso di conflitto di interessi (ad esempio, si sospetta che il minore sia persona offesa di maltrattamenti in famiglia);
- t) adempiere all'obbligo di denuncia nei casi previsti dalla legge;
- u) informare gli enti pubblici preposti alla tutela dei minori (*i.e.* assistenti sociali, Tribunale per i Minorenni...), quando necessario;
- v) «fare rete» promuovendo la collaborazione e la connessione tra le eterogeneità dei professionisti e degli enti che operano nell'interesse dei minori (*i.e.* psicologici, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, giuristi...) per massimizzare l'efficacia di interventi in ottica preventiva e riparativa, nell'ambito di un'azione congiunta e coordinata;
- w) collaborare con l'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti.

### **Modifica del presente documento**

22. L'applicazione concreta della Policy consentirà alla CISI di comprenderne l'efficacia ovvero di individuarne margini di miglioramento. A tal fine, il presente documento potrà essere modificato laddove necessario per calibrare al meglio la tutela dei minori.

Il documento è soggetto a revisione e aggiornamento, anche alla luce della eventuale evoluzione normativa, almeno con frequenza triennale. Per rilevare potenziali carenze sistemiche saranno considerate, in particolare, le segnalazioni eventualmente pervenute.

\*\*\*\*\*

*«La Chiesa non cercherà mai di insabbiare o sottovalutare nessun caso. È innegabile che alcuni responsabili, nel passato, per leggerezza, per incredulità, per impreparazione, per inesperienza – dobbiamo giudicare il passato con l'ermeneutica del passato – o per superficialità spirituale e umana hanno trattato tanti casi senza la dovuta serietà e prontezza. Ciò non deve accadere mai più. Questa è la scelta e la decisione di tutta la Chiesa».*

Papa Francesco, *Discorso alla Curia Romana* - 21 dicembre 2018